SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1258)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1978

Provvedimenti urgenti per gli organi di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica

ONOREVOLI SENATORI. — L'avvenuta pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977) del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli di amministrazione del personale statale, ha reso possibile l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che, nell'introdurre il metodo dell'elezione per la scelta dei suddetti rappresentanti, ne ha estesa l'efficacia all'organo di amministrazione del personale dell'Istituto centrale di statistica.

La mera estensione all'ISTAT — che come è noto ha la configurazione giuridica di Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, oltre che di autonomia funzionale ed amministrativa — di una disposizione concepita originariamente per le Amministrazioni dello Stato, incontra notevoli difficoltà in dipendenza delle fondamentali diversità strutturali esistenti fra i massimi organi direttivi delle predette Amministrazioni, con all'apice un organo individuale quale è il Ministro e con un Consiglio di amministrazione dotato di poteri deliberanti in materia di personale, e quelli dell'ISTAT, rappresentati da due organi collegiali: il Comitato amministrativo, con poteri deliberanti per l'intera amministrazione dell'Istituto, compresa la gestione del personale, e la « Commissione del personale », specifica per i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, dotata formalmente di soli poteri consultivi, ma costituente di fatto il vero organo di amministrazione del personale stesso.

Ora appare indispensabile per l'esatta esecuzione degli intendimenti del legislatore di cui all'articolo 7 della legge n. 775 in parola, dotare l'attuale Commissione del personale — alla cui denominazione in analogia a quella esistente presso l'Azienda autonoma delle poste appare opportuno aggiungere la parola « centrale » — di poteri deliberanti in materia di personale e delle altre attribuzioni svolte dai Consigli di amministrazione dei Ministeri.

Con l'unito disegno di legge si provvede a quanto sopra nonchè a strutturare adeguatamente l'organo in parola onde i rappresentanti del personale possano avere quel peso, rispetto al totale dei componenti (4 su 12), che l'importanza della funzione da essi svolta richiede.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Presso l'Istituto centrale di statistica è istituita la Commissione centrale del personale, presieduta dal Presidente dell'Istituto e composta:

da tre componenti il Comitato amministrativo designati dal Comitato stesso;

dai direttori generali dell'Istituto;

dai tre funzionari dell'Istituto rivestenti la qualifica immediatamente inferiore a direttore generale, con maggiore anzianità di qualifica ed, a parità di anzianità di qualifica, più anziani di età;

dai quattro rappresentanti del personale eletti dal personale stesso ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

I membri della Commissione centrale del personale sono sostituiti, in caso di impedimento ad intervenire alle singole sedute della Commissione, rispettivamente, per i direttori generali ed i funzionari di qualifica immediatamente inferiore, da coloro che hanno il compito di sostituirli nell'espletamento delle funzioni che i medesimi svolgono in via ordinaria presso l'Istituto; per i membri del Comitato amministrativo, da altrettanti membri designati dal Comitato medesimo; per i rappresentanti del personale, da altrettanti membri eletti in relazione a ciascun titolare e contestualmente ad essi.

In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente della Commissione designato dal Comitato amministrativo più anziano di età.

I membri effettivi e supplenti designati dal Comitato amministrativo e quelli eletti dal personale sono nominati contestualmente dal Presidente dell'Istituto, durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal capo del servizio del personale.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Commissione sono valide purchè siano presenti almeno 7 dei suoi componenti.

Alla Commissione centrale per il personale di cui al presente articolo sono devolute le attribuzioni attualmente spettanti al Comitato amministrativo dell'Istituto in tutte le questioni relative al personale, nonchè quelle attualmente spettanti alla Commissione del personale di cui all'articolo 33 del Regolamento organico approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1967, che dalla entrata in vigore della presente legge viene soppresso. Alla Commissione centrale predetta sono altresì attribuiti tutti gli altri compiti che i Consigli di amministrazione delle Amministrazioni centrali dello Stato svolgono presso le Amministrazioni stesse.